

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 22/06/2023) 23/11/2023, n. 47023

CASSAZIONE PENALE › Ricorso

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente -

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. MAGRO Maria B. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., IN QUALITA' DI SOCIO COOP. GIORNALISTICA MEDIATEL, nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOCCI STEFANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore, AVV. ELEONORA NICLA MOIRAGHI, che ha concluso per l'ammissibilità e fondatezza del ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento.

Ricorso trattato D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il sig. A.A. ricorre, quale socio della "Cooperativa Giornalistica Mediate a r.l.", per l'annullamento della sentenza del 26 maggio 2017 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 30 giugno 2014 del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e impugnata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato, per quanto qui rileva, la società "Cooperativa Giornalistica Mediate a r.l." responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati al capo F) della rubrica, l'ha condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di 350 quote pari a 258 Euro ciascuna, ha ordinato la confisca di quanto in sequestro siccome costituente prezzo e profitto del reato, confermando nel resto.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di rappresentanza previsto dal [D.Lgs. n. 231 del](#)

2001, art. 39, e la conseguente nullità delle sentenze di merito che hanno condannato l'ente in difetto di una valida costituzione nel procedimento della cooperativa rappresentata in entrambi i gradi di giudizio dal difensore di fiducia invalidamente nominato dall'amministratore, sig. B.B., già indagato e poi imputato del reato presupposto, nonché la violazione dell'art. 106 c.p.p., in tema di incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati nello stesso procedimento, incidente sull'intervento obbligatorio della difesa ed integrante la nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c).

1.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della omessa notifica dell'appello del PM al curatore della cooperativa quale suo unico legale rappresentante.

2. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando che il socio della cooperativa, in quanto estraneo al rapporto processuale, non è legittimato a impugnare la sentenza.

3. Con memoria del 16 giugno 2023, il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale ribadendo la piena legittimazione del socio della società di capitali a impugnare la sentenza di condanna dell'ente.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 71 e del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'imputato persona fisica autore del reato presupposto, anche quando sia rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica, non è legittimato né ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'ente, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione (Sez. 2, n. 35442 del 23/05/2019, Giovinazzo, 277073 - 01; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2025, D'Errico, Rv. 265587 - 01, secondo cui sono irrilevanti le conseguenze economiche indirette o riflesse che potrebbero riverberarsi nella sfera soggettiva del socio o dell'amministratore a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, a maggior ragione quando l'ente vanta personalità giuridica ed è dunque dotato di piena autonomia patrimoniale);

5.1. è perciò stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa con riferimento a reato presupposto della responsabilità da reato degli enti, non essendo configurabile un autonomo interesse dell'imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell'ente possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271287 - 01);

5.2. il ricorrente è socio della cooperativa e non è mai stato legale rappresentante della stessa, né - trattandosi di società di capitali - ha mai dedotto uno specifico interesse personale ad ottenere l'annullamento della sanzione inflitta alla società stessa.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2023